

Codice A1816B

D.D. 4 maggio 2022, n. 1213

P.I. 6985 - CNSC255- Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di Ceva (CN) - Richiedente: Autostrada dei Fiori SpA - Imperia.



ATTO DD 1213/A1816B/2022

DEL 04/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6985 - CNSC255– Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di Ceva (CN) – Richiedente: Autostrada dei Fiori SpA – Imperia

In data 22/03/2022 con nota prot. n. 12569/A1816B, la soc. Autostrada dei Fiori Spa, con sede legale in Via della Repubblica 46, 18100 - IMPERIA, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di scarico acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di CEVA (CN) nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Area di stoccaggio Priero Sud, comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa costituiti da:

- 01_Relazione idrologica-idraulica
- 02_Documentazione fotografica
- 03_Inquadramento territoriale
- 04_Planimetria generale
- 06_Particolari Recapito Rio Ricorezzo
- 07_Planimetria generale su catastale

firmati dall'Ing. Giancarlo Ing. Meloni dello studio ESSEMME INGEGNERIA Via Paleologo 20, 17041, Altare (SV) - in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- Realizzazione scarico acque bianche nel rio Ricorezzo (presso il lotto censito al C.T. al Fog. 29 mappale n. 281) Area di stoccaggio Priero Sud.

Considerato che:

- il Progetto Definitivo della Area di stoccaggio Priero Sud era stato approvato a suo tempo mediante procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977 (Intesa Stato – Regione), con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO. PP. del Piemonte e Valle d'Aosta n. 4004 del 04.10.2013
- ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 327/2001, il progetto a suo tempo era stato depositato presso gli

uffici del Comune di Ceva dandone pubblica comunicazione tramite l'affissione di Avviso all'Albo Pretorio dello stesso Comune dal 14.04.2012 al 14.05.2012;

- nell'ambito della suddetta procedura autorizzativa, lo scrivente Settore Regionale aveva rilasciato parere positivo, con nota prot. 28915DB1410 del 30.03.2012, in merito alla realizzazione dello scarico acque allora in progetto;
- che il riposizionamento delle opere di scarico di cui sopra, in variante alla precedente soluzione, comporta l'interessamento di sedimi di proprietà di terzi per il quale sono stati definiti specifici accordi con i soggetti proprietari;

non si è ritenuto necessario procedere ad una ulteriore pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di CEVA.

Con nota prot. n. 14017 del 31/03/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ricorezzo.

Determinato il canone annuo in Euro 191,00 (centonovantuno/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021;

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici ed in variante alla soluzione progettuale di cui al precedente parere prot. n. 28915DB1410 del 30.03.2012 - la soc. Autostrada dei Fiori Spa, con sede legale in Via della Repubblica 46, 18100 – IMPERIA, a realizzare le opere di scarico acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di CEVA (CN) nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Area di stoccaggio Priero Sud, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...);
- le opere in progetto dovranno essere realizzate impiegando massi ciclopici o massi cementati, in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
- l'eventuale materiale di risulta demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide demaniale presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni cinque decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato**. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per*

mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento (ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, nuove opere) che si renderanno necessarie sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

- l. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- n. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- o. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.]

2 - di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., alla soc. Autostrada dei Fiori Spa, con sede legale in Via della Repubblica 46, 18100 - IMPERIA l'occupazione dell'area demaniale con la realizzazione delle opere di scarico acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di CEVA (CN) nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Area di stoccaggio Priero Sud, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente,

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di stabilire che il canone annuo, determinato Euro 191,00 (centonovantuno/00), sarà soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti

6 - di richiedere il versamento del canone demaniale, la cauzione pari a Euro 382,00 (trecentoottantadue/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 - di dare atto che l'importo di Euro 143,25 (centoquarantatre/25) versato a titolo di canone demaniale (calcolato nella misura di 9/12 di € 18800) sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

8 - di dare atto che, l'importo di Euro 382,00 (trecentoottantadue/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo

64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

P.I. 6985 - CNSC255

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di Ceva (CN) nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Area di stoccaggio Priero Sud.

Richiedente: Autostrada dei Fiori Spa, con sede legale in Via della Repubblica 46, 18100 - IMPERIA, nella persona dell'ing. Maurizio Deiana nato a Torino il 30/11/1974, in qualità di Direttore Tecnico della Autostrada dei Fiori SpA.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico di acque bianche nel rio Ricorezzo, nel Comune di Ceva (CN) nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Area di stoccaggio Priero Sud, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare. La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n.

del di autorizzazione idraulica ed approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2040**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale - e subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n.....del.....di approvazione dello schema del presente atto. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del

manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 191,00** (centonovantuno/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00** (trecentoottantadue/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via della Repubblica, 46 - Imperia (IM)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Cuneo li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

(Arch. Graziano VOLPE)
